

## **TI\_GERICHTE 31.2001.4 vom 20. März 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2001.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2001.4)

FR: TI\_GERICHTE 31.2001.4 du 20 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 31.2001.4 del 20 marzo 2001

### **Volltext**

Incarto n.31.2001.00004

bs/gm

Lugano

20 marzo 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione 27 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS della

Cassa di comp. AVS \_\_\_\_\_,

contro

\_\_\_\_\_,

rappr. da: avv. \_\_\_\_\_,

in relazione alla fallita

\_\_\_\_\_,

ritenuto che con petizione 27 gennaio 2001 la Cassa di compensazione \_\_\_\_\_ ha postulato la condanna di \_\_\_\_\_ al risarcimento di fr. 20'886,90 pari ai contributi paritetici non versati dalla \_\_\_\_\_ per gli anni 1998 e 1999, di cui il convenuto ricopriva la carica di socio gerente;

visto lo scritto 7 marzo 2001 della Cassa AVS \_\_\_\_\_ all'avv. \_\_\_\_\_ firmato per accettazione dal convenuto Signor \_\_\_\_\_ del seguente tenore:

" in relazione alla pratica citata a margine ed alla conversazione telefonica odierna, con la presente le comunichiamo che:

- vista la nostra lettera del 20 febbraio 2001 con la quale in sostanza veniva accettata l'opposizione del signor \_\_\_\_\_ del 22 dicembre 2000 e che di conseguenza l'importo richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni del 28 novembre 2000 veniva ridotto a fr. 14'473.75;

- considerata la richiesta del signor \_\_\_\_\_ del 23 febbraio 2001 tendente ad ottenere una dilazione di pagamento sull'importo rimasto scoperto di Fr. 14'473.75, e ritenuto che la nostra Cassa ha accettato tale richiesta come proposto dal signor \_\_\_\_\_;

al fine di stralciare la pratica ancora in sospeso presso il Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiediamo che la presente lettera sia sottoscritta dal signor \_\_\_\_\_ in segno di accettazione e ritornata alla nostra Cassa." (cfr. Doc. \_);

considerato che, di conseguenza, con lettera 15 marzo 2001, la Cassa postula lo stralcio della causa (cfr. Doc. \_);

richiamato lo scritto 22 marzo 2001 del TCA in cui è stato chiesto all'avv. \_\_\_\_\_ se è intenzione del suo mandante di rinunciare alle ripetibili, questione che non è stata infatti regolata dalla convenzione (doc. \_) e preso atto della risposta del legale in cui chiede che venga pronunciato il giudizio sulle ripetibili (doc. \_);

rilevato che segnatamente in caso di transazione viene riconosciuta una indennità per ripetibili se la situazione processuale lo giustifica (cfr. DTF 109 V 71, 107 V 127; 106 V 126, Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 n. 9);

ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, la Cassa ha ridotto il danno a fr. 14'473.75 (doc. \_), per cui si giustifica l'assegnazione di una indennità per ripetibili. Dal momento che il legale non ha redatto l'allegato di risposta e tantomeno il testo della convenzione, appare adeguato fissare l'indennità a fr. 300.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.